



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.28/2008 DEL 13/06/2008

**“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL
GOVERNO PUBBLICO DELL’ACQUA”**

RELAZIONE DDL

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL GOVERNO PUBBLICO DELL'ACQUA

E'istituita l'Agazia regionale per il governo pubblico dell'acqua al fine di assicurare e garantire le risorse idriche. L'Agazia possiede personalità giuridica pubblica, amministrativa, finanziaria e contabile,

La Giunta Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Direttore dell'Agazia, sentiti il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, i responsabili dell'ARPA, delle Autorità d'ambito territoriali ottimali, dell'Autorità di bacino della Puglia, dell'ANCI, dell'UPI, dell'AQP S.p.A., approva il relativo Regolamento per disciplinarne le funzioni.

Sono organi dell'Agazia il Direttore generale e il Collegio dei revisori contabili.

Il Direttore Generale nomina il Direttore amministrativo.

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il personale, nella fase di avviamento e fino alla definizione della dotazione organica sarà costituito da dipendenti distaccati dagli uffici regionali.

L'attività di controllo sull'attività dell'Agazia sarà esercitata dalla Giunta Regionale, che provvederà anche a stabilire le indennità per il Direttore generale, il Direttore amministrativo e i componenti del Collegio dei revisori.

La sede, nella fase di avvio dell'Agazia, sarà individuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il presente d.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. n.28/01.

Nicola Vendola

Nicola Vendola



ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL GOVERNO PUBBLICO DELL'ACQUA

Art. 1


(Agenzia regionale per il governo pubblico dell'acqua)

1. Al fine di assicurare il governo unitario dell'acqua e garantire le risorse idriche anche alle generazioni future, è istituita l'Agenzia regionale per il governo pubblico dell'acqua.
2. L'Agenzia possiede personalità giuridica pubblica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Agenzia, in armonia con la normativa interna ed europea:
 - a) attua gli indirizzi della programmazione della Regione in materia di tutela delle acque e di gestione delle risorse idriche;
 - b) individua i fabbisogni di acqua potabile, irrigua e per gli impieghi industriali;
 - c) coordina le attività svolte da soggetti pubblici e privati in applicazione della programmazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);
 - d) sovrintende all'osservanza dei fabbisogni di cui alla lettera b);
 - e) propone alla Giunta regionale gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla gestione di situazioni di criticità delle risorse idriche;
 - f) adotta, anche in luogo dei soggetti di cui alla lettera c), i provvedimenti ritenuti idonei al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nelle materie di cui alla lettera a), al rispetto dei fabbisogni di cui alla lettera b), nonché all'osservanza delle misure deliberate dalla Giunta regionale per fronteggiare alle situazioni di criticità delle risorse idriche;
 - g) individua le opere che permettano la realizzazione della programmazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);
 - h) rappresenta la Regione ai tavoli tecnici nazionali e interregionali nelle materie di cui alle lettere a), b) ed e);
 - i) formula proposte ed è organo consultivo della Giunta regionale ai fini dell'elaborazione degli indirizzi di cui alla lettera a).



Art. 3
(Competenze)

1. Per realizzare le finalità elencate all'art. 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di intesa con il Direttore dell'Agenzia e sentiti il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, nonché i responsabili dell'ARPA, delle Autorità d'ambito territoriali ottimali di cui all'art. 148 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'Autorità di bacino della Puglia, dell'ANCI, dell'UPI e dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., approva il relativo regolamento.

- 2) Il regolamento di cui al comma precedente, in particolare, disciplina:
- a) il coordinamento dei settori regionali competenti nelle materie individuate dall'art. 2, lettera a);
 - b) le funzioni di vigilanza nei confronti dei gestori delle risorse idriche potabili, irrigue ed industriali;
 - c) i rapporti tra l'Agenzia, l'ARPA, le Autorità d'ambito territoriali ottimali di cui all'art. 148 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino della Puglia e dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.;
 - d) le funzioni dell'Agenzia in caso di emergenza idrica connesse alla scarsità delle risorse idriche;
 - e) le funzioni che l'Agenzia esercita in relazione ai compiti affidati alle Regioni dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle materie di cui all'art. 2, lettera a).

Art. 4
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori contabili.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento approvato dalla Giunta regionale di intesa con il Direttore generale della medesima Agenzia.



Art. 5
(Il Direttore generale dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Direttore generale dell'Agenzia è individuato tra gli ingegneri in possesso di specifici e documentati requisiti coerenti alle funzioni da svolgere, comprovanti l'esercizio della direzione di strutture complesse pubbliche ovvero private. Nell'individuazione del Direttore generale dell'Agenzia, costituisce titolo preferenziale la direzione di strutture finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. Il contratto di lavoro stipulato con il Direttore generale dell'Agenzia ha efficacia quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Al Direttore generale è riconosciuta la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché l'esercizio dei poteri derivanti dal precedente art. 2. Inoltre, il Direttore generale dell'Agenzia:
 - a) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull'attività effettuata dall'Agenzia;
 - b) nomina il Direttore amministrativo.

Art. 6
(Il Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale, è individuato tra i laureati in discipline giuridiche ovvero economiche, che abbiano maturato una qualificata esperienza dirigenziale per almeno cinque anni in strutture complesse del settore pubblico o privato.
2. Al Direttore amministrativo è affidata la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia ed esprime parere obbligatorio al Direttore generale in ordine agli atti relativi alle materie di competenza.
3. Il contratto di lavoro stipulato con il Direttore amministrativo ha efficacia quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.



Art. 7
(Il Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati dalla giunta regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza quale revisore in enti pubblici.

Art. 8
(Personale)

1. L'Agenzia, nella fase di avviamento e fino alla definizione della dotazione organica di cui al comma successivo, si avvale di personale distaccato dagli uffici regionali.

2. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con il regolamento di cui al precedente art. 3, comma 1.

3. L'Agenzia può avvalersi di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.

Art. 9
(Controlli e Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'Agenzia, in particolare:

- a) sugli atti di contabilità e sui contratti;
- b) sui bilanci di previsione ed i rendiconti;
- c) sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- d) sull'alienazione ed acquisto di immobili;
- e) sull'assunzione di prestiti e mutui;
- f) sulle spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni.

2. La Giunta regionale, mediante verifiche periodiche, vigila sull'efficienza dell'Agenzia, sull'efficacia dei risultati nonché sull'economicità delle azioni intraprese dall'Agenzia stessa.



**Art. 10
(Indennità)**

1. Le indennità del Direttore generale, del Direttore amministrativo e dei componenti del Collegio dei revisori sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 11
(Norma transitoria)**

Nella fase di avvio la sede provvisoria è individuata, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

